CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

PARTE I

Articolo 1 – Ambito di applicazione

L'Istituto Cloe Giani adotta il presente **Codice di condotta** (anche "Codice") e il presente **Regolamento Disciplinare** (di seguito "Regolamento") dando attuazione al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Atto normativo regolamentare nell'ambito del processo dell' autonomia funzionale delle scuole) aggiornato secondo quanto disposto dal **DPR 134 del 8 Agosto 2025** e all'art. 14, c. 1 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999 che attribuisce alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, nonché il potere disciplinare.

Il presente documento costituisce parte integrante del Regolamento dell'Istituto Cloe Giani (di seguito anche "Istituto" o la "Scuola") e, in quanto tale, deve venire rispettato da tutti gli Studenti autorizzati all'accesso agli edifici, agli spazi ed alle attrezzature della Scuola e alla partecipazione alle attività formative da questa organizzate, attribuendo alla Direzione dell'Istituto i poteri disciplinari in ordine alla sua applicazione.

Il **Codice di condotta** trasmettere e rafforzare valori di lealtà e di correttezza essenziali per il proficuo svolgimento delle attività formative e definisce le regole di comportamento che gli Studenti devono rispettare nell'ambito della comunità scolastica.

Il **Regolamento Disciplinare** stabilisce le infrazioni, il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari a cui sono soggetti gli Studenti. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa.

Per **Studenti** si intendono tutti gli iscritti alla Scuola, nonché gli Studenti che frequentano la Scuola in ragione di convenzioni, scambi culturali, visiting o altre motivazione legate ai progetti scolastici.

Il Codice e il Regolamento si applicano agli Studenti che accedano ai locali della Scuola o che effettuino attività anche all'esterno organizzate dalla Scuola o comunque sotto la direzione e controllo della Scuola ("**Attività Esterne**").

Resta inteso che, nel corso delle **Attività Esterne**, gli Studenti saranno soggetti altresì alle regole istituite dalle strutture ospitanti, la cui applicabilità, in ipotesi di conflitto con il presente Regolamento, è da intendersi come prevalente.

Emanando il presente **Codice** si intende altresì favorire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismio, di situazioni di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

PARTE II

Codice di Condotta

Articolo 2 – Norme generali di comportamento

2.1. Le condotte degli Studenti della Scuola si ispirano ai seguenti principi di comportamento:

a) finalità educativa
b) integrità, rispetto dei principi e delle regole deontologiche dell'attività scolastica, responsabilità individuale;
c) probità, dignità, decoro, rispetto reciproco;
d) rispetto della dignità e personalità individuali e delle reciproche differenze culturali;
e) meritocrazia, trasparenza, parità di trattamento, spirito di collaborazione, equità e solidarietà;
f) rafforzamento del senso di responsabilità;
g) ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
h) recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica

2.2. Gli Studenti sono tenuti a soddisfare gli impegni assunti con l'iscrizione e dunque partecipano alle attività didattiche e formative adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti degli insegnanti e di tutti coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell'Istituto.

2.3. Agli Studenti non è consentito violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e delle verifiche di qualunque tipo. Nelle prove di verifica devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo al regolare svolgimento delle attività.

2.4. Manifestazioni di dissenso nei confronti dell'insegnante, dei membri del personale o della Direzione vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto diretto e sincero, con educazione e rispetto.

2.5. E' contrario ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi o di parti di testo altrui o altri comportamenti disonesti o in violazione di legge, quali ad esempio: consultare fonti, documenti o persone non ammesse o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi; procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente le valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti.

2.6. Gli Studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità di tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica.

Sono vietati, in particolare, atti osceni o contro il decoro, atti di abuso o molestia fisica o morale e atti discriminatori fondati sulla religione, le convinzioni personali, l'origine etnica, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'età della persona.

2.7. E' vietata agli Studenti qualunque attività che possa danneggiare o deteriorare le strutture, gli arredi e le dotazioni della Scuola. Non è altresì consentito l'utilizzo di attrezzature didattiche per fini di natura personale, diversi da quelli istituzionali ovvero non espressamente autorizzati o consentiti dalla normativa vigente.

2.8. Nei locali della Scuola è vietato fumare e consumare sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, eccetto il caso di uso terapeutico delle predette sostanze, certificato nelle forme di legge. E' altresì vietato lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli Studenti sono tenuti a rispettare analoghi divieti, ove esistenti, presso le strutture ospitanti le Attività Esterne.

2.9. Gli Studenti sono tenuti al rispetto del buon nome dell'Istituto non recando danno alla sua reputazione. Salvo espressa autorizzazione, è vietato utilizzare il logo e il nome dell'Istituto al di fuori dei rapporti istituzionali o per la creazione di documenti falsi.

2.10. Gli studenti sono tenuti al rispetto dei protocolli sanitari o le misure di igiene e prevenzione adottate dall'Istituto in caso di pandemia (ad es. da Covid-19) o di altre emergenze sanitarie a diffusione locale, regionale o nazionale.

PARTE III

Illeciti disciplinari

Articolo 3 – Illeciti disciplinari

3.1. Qualunque fatto, infrazione, comportamento commesso dallo Studente, sia all'interno dei locali dell'Istituto che nell'ambito delle Attività Esterne, in violazione del presente Codice di Condotta o delle norme legislative può costituire Illecito disciplinare e comportare l'applicazione di sanzioni, come meglio di seguito precisato.

3.2. Rientrano tra gli **Illeciti disciplinari** gli atti commessi con dolo o colpa grave (ovvero con volontà, intenzione, consapevolezza o grave mancanza di diligenza, prudenza o perizia) che:

a) provochino danni ai beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Istituto o da questo detenuti o posseduti a qualsiasi titolo, ovvero di proprietà di soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture sportive, ricettive e di ristorazione che ospitino gli Studenti nel corso di Attività Esterne;

b) arrechino una lesione o pericolo concreto di una lesone all'integrità fisica di Studenti, insegnanti, membri della Direzione, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali della Scuola o presti attività di direzione, controllo o sorveglianza in occasione di Attività Esterne;

c) pregiudichino gravemente l'onore, l' immagine e il decoro dell'Istituto;

d) risultino molesti o discriminatori nei confronti di Studenti, insegnanti, membri della Direzione, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali della Scuola o presti attività di direzione, controllo o sorveglianza in occasione di Attività Esterne;

e) ostacolino o rendano impossibile l'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli spazi della Scuola o in occasione di Attività Esterne;

f) siano diretti ad alterare, modificare o falsificare atti riguardanti la propria o l'altrui carriera scolastica, quali, a titolo esemplificativo, gli esiti delle verifiche, delle interrogazioni, delle valutazioni o delle attività di acquisizione dei crediti formativi;

g) siano diretti a produrre, diffondere o utilizzare documenti o dichiarazioni false al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali, per sé o per altri Studenti;

h) ostacolino le attività didattiche e di studio o le attività amministrative della Scuola, pregiudicandone il regolare svolgimento;

i) violino le regole o comunque ostacolino il corretto svolgimento delle valutazioni e delle verifiche di qualunque tipo, attraverso, a titolo esemplificativo, le attività elencate nel par. 2.4. del presente documento;

j) violino le regole dettate dai protocolli sanitari e delle misure di igiene e prevenzione adottati dall'Istituto in caso di pandemia (ad es. da Covid-19) o di altre emergenze sanitarie a diffusione locale, regionale o nazionale; in particolare, costituiscono violazione sanzionabile ai sensi del presente Regolamento accedere alla struttura in assenza delle certificazioni richieste o in violazione di disposizioni di quarantena, ovvero sottrarsi volontariamente ai controlli o non rispettare deliberatamente gli obblighi di indossare la mascherina, di distanziamento sociale, di occupazione dei banchi e di scaglionamento orario;

k) impediscano o rendano difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

3.3. Integra **illecito disciplinare** la violazione del divieto di fumare (anche in assenza di cartellonistica idonea a segnalare il relativo divieto) o di consumare sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno dei locali della Scuola o negli spazi esterni adiacenti (quali, a titolo esemplificativo e non **esaustivo, atri, corridoi, scale, cabine ascensori, cortili)..**

3.4. Integra illecito disciplinare l'accesso in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ai locali della Scuola o agli spazi utilizzati dalla Scuola per lo svolgimento di Attività Esterne. Fa eccezione il caso di uso terapeutico delle predette sostanze, certificato nelle forme di legge.

3.5. Integra illecito disciplinare lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope nei locali della Scuola o negli spazi esterni adiacenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atri, corridoi, scale, cabine ascensori, cortili).

3.6. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive e ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità alla normativa vigente.

3.7. Non costituiscono illecito disciplinare i comportamenti che arrechino mero disturbo al regolare svolgimento delle lezioni senza ostacolarne le attività e purché non siano connotati dalle circostanze di cui ai precedenti articoli 3.3., 3.4. e 3.5.

3.8. La reiterazione di qualsiasi dei comportamenti sopra descritti comporta è da considerarsi quale aggravante ed implica l'applicazione delle sanzioni più severe fra quelle previste.

Articolo 4 – Segnalazione delle Infrazioni

4.1. Fatti e comportamenti ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente Regolamento devono essere segnalati alla Direzione dagli Insegnanti, dal personale amministrativo, dai collaboratori scolastici, dagli Studenti o da chiunque ne abbia comunque avuto conoscenza.

4.2. La Direzione verifica, entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, la fondatezza della stessa, sentito lo Studente o gli Studenti ai quali sono riferiti i fatti e i comportamenti. La Direzione, fatta salva l'eventualità o la necessità di segnalare i fatti accertati all'autorità giudiziaria (qualora questi avessero rilevanza penale) avvia il **procedimento disciplinare** con la **formale contestazione** dell'addebito da inviare all'alunno interessato ed, in copia ed ai rispettivi genitori.

Tale comunicazione deve contenere:

- la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- l'avviso di presentarsi dinanzi al **Consiglio di Classe** nella data definita per la sua audizione in ordine ai fatti contestati;
- l'informativa circa la facoltà di farsi assistere da un difensore o da altra persona di sua fiducia e di presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa;
- l'informativa circa la facoltà dell'interessato, o di altro soggetto debitamente munito di delega scritta, di accedere agli atti istruttori inerenti al suo procedimento.
- l'informativa ai genitori, in caso di alunno minorenne, della possibilità di assistere, senza diritto di parola né di voto, alla fase di discussione del Consiglio di Classe riunito in

seduta disciplinare. L'alunno ed i suoi genitori non hanno invece facoltà di assistere alla fase decisionale del suddetto Consiglio di Classe.

PARTE IV

Procedimento Disciplinare

Articolo 5 – Procedimento disciplinare

5.1. Le sanzioni che comportano **allontanamento dalle lezioni** sono adottate dal **Consiglio di Classe**. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o in caso di reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Le sanzioni che comportano **l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'**esclusione dallo scrutinio finale** o la non ammissione all'esame di Maturità sono adottate dal **Comitato di Istituto.**

Il Consiglio di Classe riunito in seduta disciplinare è così composto:

- responsabile della Direzione, che lo presiede
- Coordinatore delle attività didattiche
- tutti i Docenti della classe
- i due rappresentanti eletti dagli studenti
- i due rappresentanti eletti dai genitori

I suddetti componenti partecipano, con diritto di voto, a tutte le fasi della seduta, discussione e deliberazione. In caso di conflitto d'interesse (rappresentante degli alunni direttamente coinvolto nei fatti in esame, rappresentante genitore di alunno coinvolto) deve procedersi a sostituzione, tale norma vale anche per l'Organo di Garanzia interno di cui al successivo punto 5.7.

5.3. Il Consiglio di Classe, entro 10 giorni dal ricevimento, da parte dello Studente, della contestazione dell'addebito procede all'audizione dello stesso. Nell'espletamento del compito istruttorio che le è stato conferito la Direzione, che opera sotto il vincolo della riservatezza e nel

rispetto della disciplina della *privacy*, può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria, comprese quelle attività eventualmente richieste dallo Studente interessato, se considerate pertinenti ai fini dell'accertamento dei fatti. Sino alla conclusione dei lavori istruttori lo Studente potrà presentare le proprie difese per iscritto, portare elementi ed eventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere da persona di propria fiducia.

5.4. Il Consiglio di Classe riunito in seduta disciplinare potrà proporre l'archiviazione o il provvedimento disciplinare da adottare, in relazione alla gravità dei fatti. Spetterà alla Direzione l'irrogazione della sanzione. Di tutte le operazioni espletate dalla Commissione è redatto verbale.

5.5. Le modalità di comunicazione degli atti del procedimento sono la posta elettronica, la raccomandata AR e la consegna a mani con rilascio di ricevuta di ricezione.

5.6. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sottoscritti dall'organo che li ha emessi.

5.7. Avverso il provvedimento disciplinare sono previste due livelli di impugnazione:

1. Davanti all'**Organo di Garanzia interno** che risulta così composto:
    a. responsabile della Direzione, che lo presiede
    b. Coordinatore delle attività didattiche
    c. un docente
    d. un alunno
    e. un genitore

I componenti di cui alle lettere c - d - e (individuati il primo in seno al Collegio Docenti, il secondo e il terzo tra i rappresentanti di classe dell'stituto) non possono essere della stessa classe dell'alunno ricorrente;

il ricorso all'Organo di Garanzia interno deve essere presentato entro 15 giorni dalla irrogazione della sanzione e l'organo deve pronunciarsi nel merito entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Entro 15 giorni dal pronunciamento dell'Organo di Garanzia interno, è possibile impugnare la decisione davanti all'**Organo di Garanzia Regionale** costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. A tale organo, che si pronuncerà in maniera definitiva sull'istanza entro il termine di 30 giorni dal ricevimento,

5.7. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta la sospensione del procedimento disciplinare.

5.8. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

PARTE V

Sanzioni Disciplinari

Articolo 6 – Classificazione sanzioni disciplinari

Ferma restando l'eventuale rilevanza civile, penale o amministrazione delle infrazioni e dei comportamenti, la Scuola può comminare ai sensi di legge le seguenti sanzioni disciplinari:

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
5. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Articolo 7 – Criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari

7.1. Nella commisurazione delle sanzioni disciplinari la Scuola tiene conto:

- della situazione personale dello studente
- della gravità del comportamento
- delle conseguenze che da esso derivano

7.2. Le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al punto 1 dell'elenco di cui all'art. 6 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca:

- la responsabilità disciplinare dello studente
- che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

7.3. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, la Direzione è tenuta alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p.

7.4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

7.5. Lo Studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La Scuola deve contestare l'addebito allo Studente in modo tempestivo, in modo da garantire il diritto di difesa.

La contestazione deve essere specifica, ovvero indicare in modo puntuale il comportamento dello Studente e la norma violata.

7.6. La Scuola deve spiegare le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione. Più la sanzione è grave, più si richiede il rigore motivazionale, che deve dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione.

7.7. La Direzione annulla, in autotutela, gli eventuali atti o i provvedimenti amministrativi di cui sia stata accertata l'alterazione, la modificazione, la falsificazione o la contraffazione e gli atti o i provvedimenti che da essi dipendono.

7.8. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente Regolamento sono registrate nella carriera scolastica dello studente e riportate nei casi di trasferimento ad altro Istituto.

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni

8.1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalle lezioni possono essere irrogate dalla Scuola quali sanzioni autonome o quali sanzioni accessorie di sanzioni più gravi.

8.2. Questa tipologia di sanzione si applica alle infrazioni disciplinari **non gravi** e **non reiterate** in violazione dei seguenti doveri:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- rispetto, anche formale, nei confronti della Direzione, degli insegnanti, del personale tutto della Scuola e dei compagni
- non ostacolare il corretto svolgimento delle lezioni
- mantenere un abbigliamento decoroso
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
- non arrecare danni ai locali e al patrimonio della Scuola
- rispettare i divieti in materia di utilizzo dei dispositivi elettronici
- altre violazioni a norme specificate nel Codice di Condotta dell'Istituto

8.3. A titolo esemplificativo, la Scuola può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta da parte della Direzione notificata allo Studente e alla famiglia
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- attività di segreteria
- piccole manutenzioni
- attività di ricerca
- riordino della biblioteca
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola

8.4. Comportamenti che arrechino mero disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, senza impedire le attività sono gestiti autonomamente dall'insegnante **di aula**, che potrà stabilire le misure più opportune per ristabilire la regolarità della lezione, ivi compreso il temporaneo allontanamento dall'aula degli Studenti.

8.5. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, anche al pagamento della sanzione amministrativa di legge.

8.6. Nel periodo di allontanamento dalle lezioni **fino a due giorni**, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8.7. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **per un periodo compreso fra tre e quindici giorni**, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo possono svolgersi presso strutture convenzionate con la scuola assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. In caso di indisponibilità di adeguate strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8.8. Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Articolo 9 – Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni si applica alle infrazioni disciplinari **gravi** oppure **reiterate** in violazione dei seguenti doveri:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- rispetto, anche formale, nei confronti della Direzione, degli insegnanti, del personale tutto della Scuola e dei compagni
- non ostacolare il corretto svolgimento delle lezioni
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
- non arrecare danni ai locali e al patrimonio della Scuola

- rispettare i divieti in materia di utilizzo dei dispositivi elettronici
- altre violazioni a norme specificate nel Codice di Condotta dell'Istituto

Articolo 10 – Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

10.1. La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni può essere irrogata dalla Scuola se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
  traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni

La sanzione disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato tra quelle sopra indicate. Tali fatti devono risultare ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

10.2. La durata dell'allontanamento deve essere stabilita in base:

- alla gravità dell'infrazione
- al permanere della situazione di pericolo

10.3. La Scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 11 – Sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

La sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico può essere irrogata dalla Scuola se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure devono essere commessi atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Articolo 12 – Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

La sanzione disciplinare dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi può essere irrogata dalla Scuola se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- nei casi più gravi di quelli che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno e al ricorrere delle stesse condizioni di cui all'articolo 11.

PARTE VI

Norme Finali e Transitorie

Articolo 13 – Pubblicità

13.1. Al Codice di Condotta e al Regolamento Disciplinare, e alle loro successive modificazioni, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.

13.3. L'iscrizione alla Scuola comporta l'accettazione del Codice di Condotta e del Regolamento Disciplinare, come precisato nelle procedure di ammissione.

8.3. E' fatto obbligo agli Studenti di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente documento e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni .

Articolo 14– Integrazioni e modifiche

14.1. Eventuali integrazioni e modifiche al presente documento potranno essere apportate ad opera della Direzione.

14.2. Le integrazioni e modifiche avranno efficacia per quanto compiuto e deciso in seguito alle stesse, restando per quanto pregresso applicabili il Codice e il Regolamento nella versione precedente alle modifiche e/o integrazioni stesse, in base al principio del *tempus regit actum*.

Articolo 15 – Norma finale

15.1. Per quanto non stabilito dal presente documento, si applicano le norme vigenti, nonché il Regolamento di Istituto.

APPROVATO DALLA DIREZIONE

Milano, 28 Novembre 2025